

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2336 del 16 dicembre 2013

**Linee Guida per l'aggiornamento del Piano per la Prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia ("Piano Direttore 2000"), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 1 marzo 2000. L. n. 171/1973, L. n. 798/1984, L. n. 360/1991, L. n. 139/1992 e L.R. n. 17/1990.**

*[Venezia, salvaguardia]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano le linee guida per l'aggiornamento del Piano Direttore 2000, in considerazione delle sostanziali modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento, a seguito del recepimento, con Decreto Legislativo n° 152/2006 e ss.mm.ii., della Direttiva 2000/60/CE.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Legislazione Speciale per Venezia ha come principale finalità la salvaguardia ambientale, storico-artistica e culturale della città di Venezia e della sua Laguna, definendo gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le attribuzioni ai diversi soggetti competenti: lo Stato, la Regione e gli Enti Locali.

Con la Legge Regionale n. 17 del 27/02/1990, sono state individuate le "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante".

Tale norma, all'art. 3, prevede che la Regione adotti un "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia".

La pianificazione regionale relativa agli interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia ha avuto inizio nel 1979, quando venne definito il Bacino Scolante nella Laguna (L.R. n. 64/1979) e la Giunta Regionale predispose un Piano volto a disciplinare, in un quadro organico e funzionale, la raccolta e la depurazione delle acque reflue di origine civile e industriale nella fascia convenzionale di 10 Km attorno alla conterminazione lagunare.

Con tale piano, grazie ai finanziamenti messi a disposizione dalla legislazione Speciale per Venezia e da altre fonti (in particolare fondi CIPE), è stata avviata una serie di opere di disinquinamento civile e industriale.

Sulla scorta del dettato normativo introdotto dalla L.R. n. 17/1990 e rilevato che il Piano del 1979 non era più adeguato, la Regione predispose un nuovo "Piano Direttore", approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 255 del 19/12/1991. Tale piano evidenziava la necessità di estendere le azioni di risanamento a tutte le fonti di inquinamento potenziale: civile, industriale, agricolo-zootecnico, sull'intero territorio del Bacino Scolante.

Successivamente, il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 24 del 1° marzo 2000, ha approvato il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore", tuttora vigente.

Il "Piano Direttore individua una serie di obiettivi di qualità delle componenti ambientali, con riferimento alle conoscenze sullo stato della laguna, in base alle indicazioni dei Decreti Ministeriali 1998-1999 ed inoltre identifica i criteri generali per l'abbattimento dei carichi inquinanti; fornisce le linee guida per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque, individuando i singoli settori di intervento (civile, urbano diffuso, industriale, agricolo, zootecnico), indicando le strategie e le azioni da intraprendere in relazione agli obiettivi da raggiungere; stima infine il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi, individuando una serie di opere prioritarie.

I fondi messi a disposizione della Regione dalla Legge Speciale per Venezia, alla data del 30/06/2013, assommano complessivamente a circa 1.883 milioni di euro, di cui circa 1.643 milioni di euro, pari all'87% dei finanziamenti, risultano impegnati con progetti approvati e circa 1.383 milioni di euro, corrispondenti al 73% dei finanziamenti, già erogati.

In attuazione delle prescrizioni del "Piano Direttore", nel corso di questi ultimi anni, sono state avviate numerose iniziative: si sta completando l'adeguamento degli scarichi dei depuratori agli standard molto più restrittivi previsti dalla normativa speciale per Venezia (con particolare riferimento al D.M. 30/07/1999) rispetto a quelli del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., si sta proseguendo con il completamento delle reti fognarie di tipo separato e con gli interventi per la riduzione delle infiltrazioni di acque parassite (che rappresentano una quota non trascurabile delle acque che arrivano ai depuratori).

Nel settore della depurazione, si ricorda che è stato avviato il "Progetto Integrato Fusina" (PIF), approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2531/2006, un intervento strategico che si pone come raccordo tra le pianificazioni regionali volte al risanamento e alla tutela della Laguna di Venezia (Piano Direttore 2000, Master Plan per la Bonifica dei Siti Inquinati di Porto Marghera, Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto) e le esigenze dell'Autorità Portuale di Venezia connesse alla navigabilità dei canali portuali.

Infatti il PIF, con il potenziamento e la riorganizzazione del preesistente impianto di depurazione delle acque civili di Fusina, consente di affrontare in modo integrato una serie di problematiche relative alla tutela della Laguna, quali la riduzione dell'inquinamento generato dal bacino scolante e sversato nella Laguna di Venezia, la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera, l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche, il ripristino dei fondali dei canali navigabili e la riqualificazione ambientale della Cassa di Colmata "A", che oltre a svolgere la sua funzione primaria di area di fitodepurazione, diventerà un parco acquatico fruibile nell'area di transizione tra la terraferma e la Laguna.

Non meno importanti le azioni intraprese per ridurre l'inquinamento di origine agricola e zootecnica e gli interventi sul territorio per aumentare la capacità di autodepurazione dei canali di bonifica e per ricostituire le aree umide.

In tale contesto, l'aggiornamento del Piano Direttore 2000 si rende necessario in considerazione sia delle sostanziali modifiche intervenute nel quadro normativo di riferimento (in particolare a seguito della Direttiva 2000/60/CE e del suo recepimento a livello nazionale con il Decreto Legislativo n° 152/2006 e ss.mm.ii.), sia alla luce delle mutate condizioni socio-economico-ambientali che interessano l'area veneziana.

A tale proposito, tra i nuovi strumenti di pianificazione settoriale da considerare, va ricordato il Piano di Gestione della Sub Unità Idrografica "Bacino Scolante, Laguna di Venezia e mare antistante", facente parte del Piano di Gestione del Distretto Idrografico "Alpi Orientali" (adottato il 24 febbraio 2010 dai Comitati istituzionali delle Autorità di Bacino dell'Adige e dei Fiumi dell'Alto Adriatico) e il "Piano di Tutela delle Acque" (ex art. 121, D.L.vo n. 152/2006) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 107 del 5/11/2009.

Con DGR n. 838/2010 è stato istituito un gruppo di lavoro per l'analisi degli aspetti di carattere ambientale attinenti alla salvaguardia della laguna di Venezia, con particolare riferimento all'ambito territoriale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, con l'obiettivo di avviare l'aggiornamento del "Piano Direttore", mettendo a sistema le conoscenze ed esperienze di diversi soggetti, a vario titolo coinvolti nella salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.

Detto gruppo di lavoro, al quale hanno collaborato, oltre alle diverse strutture regionali a diverso titolo coinvolte, anche l'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico, il Magistrato alle Acque di Venezia e l'ARPAV, ha consentito la predisposizione della documentazione tecnico-scientifica propedeutica alla definizione delle Linee Guida di cui trattasi.

Come precedentemente sottolineato, la nuova configurazione del quadro normativo è una delle principali motivazioni per procedere all'aggiornamento del Piano Direttore 2000.

Si sottolinea che il D.Lgs n. 152/2006, all'art. 91, mantiene valido, nell'ambito della Laguna di Venezia e del suo Bacino scolante, il corpus normativo che fa riferimento alla legislazione speciale per Venezia, che comprende anche l'insieme dei cosiddetti decreti "Ronchi Costa", i quali stabiliscono gli obiettivi di qualità per le acque lagunari, i carichi massimi ammissibili ed i limiti allo scarico (questi ultimi conseguibili in seguito all'adozione delle migliori tecnologie di depurazione).

Sarà pertanto necessario integrare gli obiettivi di qualità posti dalla Normativa Speciale per Venezia con quelli previsti dalla Direttiva 2000/60/CE, che assegnano un ruolo di primaria importanza agli elementi di qualità biologica.

Si rileva, inoltre, che di recente è stato avviato un intenso dibattito sulla necessità di revisione della normativa speciale per Venezia, con l'obiettivo di rivedere le strategie a supporto della città e della sua Laguna, ai fini di salvaguardia fisica-ambientale, rivitalizzazione e recupero socio-economico e sviluppo dell'innovazione.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'esigenza di mettere a punto le opportune sinergie per proseguire nelle attività programmate dalle gestioni commissariali che, nel corso degli anni, sono state avviate per la risoluzione delle problematiche ambientali dell'area.

In particolare si fa riferimento all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 69/2013 con la quale si individua la Regione del Veneto quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella Laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia (di cui alla OPCM n. 3383/2004 conclusasi il 31/12/2012) ed a quelli connessi, previsti nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 31 marzo 2008 e successive modificazioni (A.d.P. "Moranzani").

Risulta importante ricordarsi anche con le attività del Magistrato alle Acque di Venezia, non solo in relazione allo stato di avanzamento del MOSE e delle modalità gestionali successive alla sua messa a regime, ma anche per quanto riguarda gli interventi nel bacino lagunare (quali ad esempio quelli volti alla ricostruzione morfologica) e gli interventi nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera.

Nel corso degli ultimi anni sono stati sottoscritti alcuni importanti Accordi di Programma e di Collaborazione per la risoluzione di specifiche tematiche, come ad esempio l'Accordo di Programma per la Gestione dei Sedimenti di Dragaggio dei Canali di Grande Navigazione e la Riqualificazione Ambientale, Paesaggistica, Idraulica e Viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera (sottoscritto il 31 marzo 2008), o il recente "Nuovo Accordo di Programma per la Bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe" del 16/04/2012.

A questi accordi, se ne aggiungono altri, perfezionati dalla Direzione Regionale Progetto Venezia e finalizzati all'approfondimento di alcune tematiche specifiche inerenti l'aggiornamento del Piano Direttore.

In particolare si ricorda l'Accordo di Collaborazione sottoscritto con l'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, volto all'avvio di un articolato programma di attività nell'ambito dell'aggiornamento del Piano Direttore 2000 (DGR n. 2852/2010) e la Convenzione sottoscritta con il CORILA per la realizzazione del "Programma di ricerca finalizzato all'acquisizione di nuove conoscenze per la salvaguardia della Laguna di Venezia, del Bacino Scolante e del mare antistante", di cui alla DGR n. 133/2010.

Nell'ambito degli accordi inter-istituzionali, si ricorda che è stato sottoscritto in data 17/06/2013 l'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e Regione del Veneto regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del MOSE e delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale, nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie.

In particolare, l'Accordo sopracitato prevede (art. 9) che le parti si impegnino a giungere alla definizione di un Accordo di Programma Quadro, da sottoscrivere tra tutte le Amministrazioni competenti per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, volto a coordinare l'attività di monitoraggio ambientale in atto nel bacino lagunare, nel territorio afferente la Laguna di Venezia e nel mare antistante, condotte in recepimento delle diverse normative comunitarie, nazionali e regionali, garantendo sia il rispetto dei criteri di efficienza ed economicità, sia l'adeguato livello di eccellenza richiesto dal peculiare valore ambientale, naturalistico, storico e culturale di tale area.

Un altro degli aspetti per il quale è necessario procedere all'aggiornamento del "Piano Direttore", è relativo alla definizione del fabbisogno finanziario necessario per l'attuazione e il proseguimento delle attività di salvaguardia della Laguna, anche in considerazione del fatto che il fabbisogno individuato nel 2000 risulta ad oggi sottostimato.

In relazione al fabbisogno di risorse finanziarie, si sottolineano le difficoltà emerse negli ultimi anni relative, non solo all'incertezza nella tempistica dei trasferimenti, ma anche al loro drastico ridimensionamento, che si traducono in una difficoltà di programmazione degli interventi di salvaguardia di competenza regionale.

A tale proposito, si evidenzia la necessità di indirizzare il nuovo strumento pianificatorio tenendo in debita considerazione alcune tematiche, in particolare per ciò che riguarda la sostenibilità del Piano, anche dal punto di vista delle risorse finanziarie.

Il nuovo Piano Direttore, in questo senso, dovrà quindi valorizzare quegli "asset" con maggiori potenzialità economiche che possono essere sfruttati per recuperare le risorse e consentire di realizzare gli interventi.

Dal punto di vista della collocazione del Piano Direttore nel contesto della pianificazione regionale, la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", ha introdotto importanti elementi di novità, funzionali per rispondere alle istanze correlate ad un nuovo modo di intendere la pianificazione territoriale.

L'art. 26, comma 1, della L.R. n. 11/2004, stabilisce che il PTRC possa prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi "progetti strategici".

In questo senso, per favorire l'attuazione del PTRC, soprattutto in rapporto ai grandi problemi di tutela e sviluppo, la L.R. n. 11/2004 introduce il tema dei progetti strategici, intesi come opere, interventi o programmi di particolare rilevanza, diretti secondo un preordinato disegno generale al raggiungimento di obiettivi essenziali, quale può essere inteso quello della salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.

I progetti strategici del PTRC rappresentano un elemento di continuità e, al tempo stesso, una evoluzione della importante esperienza rappresentata dai Piani di Area (tra cui si ricorda il PALAV), redatti in questi ultimi anni, che hanno consentito alla Regione di assumere dirette responsabilità per questioni riconosciute di rilevanza regionale.

Ad oggi, con Deliberazione n. 427 del 10 aprile 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 39/2013, la Giunta Regionale ha adottato la variante parziale per l'attribuzione della valenza paesaggistica al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Tale variante, nelle Norme Tecniche di attuazione, conferma (all'art. 5, comma 1) che "per l'attuazione del PTRC possono essere definiti appositi progetti strategici finalizzati alla realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza che interessino parti significative del territorio regionale".

In particolare, al comma 2, si dispone che la Giunta Regionale provveda con propri atti all'individuazione dei progetti strategici, per la cui attuazione si applica quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 11/2004.

In questo senso, l'aggiornamento del Piano Direttore 2000, rappresenta un progetto strategico, in considerazione della particolare valenza ambientale che assume tale territorio, sia a livello regionale, sia a livello nazionale.

L'aggiornamento del Piano Direttore sarà sviluppato sulla base delle Linee guida, riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Le linee guida, dopo un'iniziale analisi del quadro normativo di riferimento e del contesto pianificatorio regionale, illustrano i criteri da seguire nell'attività di revisione del Piano, che dovrà tener conto, alla luce dei risultati provenienti dai monitoraggi ambientali, dei nuovi indirizzi da seguire per l'attuazione degli interventi nei diversi settori (civile ed urbano diffuso, territorio, agricolo zootecnico, bonifiche dei siti inquinati e riconversione del SIN di Venezia - Porto Marghera), senza tralasciare il tema dei fattori di vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

L'aggiornamento del Piano Direttore 2000 verrà curato dalla Direzione Regionale Progetto Venezia, d'intesa con le altre Strutture Regionali competenti ed avvalendosi della collaborazione tecnico scientifica dell'ARPAV, degli istituti di ricerca e dei principali atenei presenti nel territorio regionale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 17/1990 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante", la Giunta Regionale adotterà l'aggiornamento del Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia e trasmetterà tale Piano al Consiglio Regionale, per la sua definitiva approvazione.

Il piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia costituisce strumento programmatico di settore nell'ambito della programmazione generale di cui all'articolo 1 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

Si precisa che, con DGR n. 1169 del 25/06/2012, la Giunta Regionale ha recepito la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 8/02/2012 che ha approvato il piano di riparto dei fondi derivanti dal rifinanziamento della Legge Speciale per Venezia, di cui alla Legge n. 244/2007, dal CIPE, di cui alla Deliberazione n. 59/2009, dalle maggiori disponibilità relative ai contratti di mutuo stipulati nell'ambito delle misure di attuazione di precedenti riparti e dalla rimodulazione di risorse assegnate con precedenti riparti per un importo complessivo di € 74.947.444,62.

Nell'ambito di tale riparto è stata approvata una scheda denominata "Aggiornamento Piano Direttore" che prevede uno stanziamento di € 2.979.756,44.

Sulla base di tale disponibilità finanziaria, la Giunta Regionale provvederà, con successivi idonei provvedimenti all'affidamento di specifici incarichi per la predisposizione del nuovo strumento di programmazione settoriale, nonché per la sua validazione tecnico - scientifica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'adozione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il provvedimento del Consiglio Regionale 1° marzo 2000, n. 24, con il quale è stato approvato il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000";

VISTE le Leggi n. 171 del 16 aprile 1973, n. 798 del 29 novembre 1984, n. 360 dell'8 novembre 1991 e n. 139 del 5 febbraio 1992;

VISTE le leggi n. 539/1995, n. 515/1996, n. 448/1998, n. 388/2000 e n. 448/2001;

VISTA la Direttiva 2000/60/CEE del 23 ottobre 2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

VISTA la Legge Regionale n. 17/1990;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 datata 8 febbraio 2012;

VISTA la propria Deliberazione n. 1169 del 25 giugno 2012;

delibera

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.
2. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'aggiornamento del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 24 del 1° marzo 2000.
3. Di approvare, a tal fine, le Linee Guida per l'aggiornamento del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia", così come riportate nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Di individuare, ai sensi dell'art. 5, comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del PTRC adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, l'aggiornamento del Piano Direttore 2000 come un intervento strategico di cui all'art. 26, comma 1, della L.R. 11/2004.
5. Di incaricare la Direzione Regionale Progetto Venezia di procedere all'aggiornamento del Piano Direttore 2000, sulla base delle Linee Guida allegate al presente provvedimento, avvalendosi della collaborazione di altre Strutture Regionali competenti, della collaborazione tecnico scientifica dell'ARPAV, di Enti ed Istituti di ricerca, degli atenei operanti nel territorio regionale, nonché di altri soggetti ritenuti idonei.
6. Di dare atto che l'affidamento di detti incarichi potrà avvenire, nel rispetto della normativa vigente, previa approvazione da parte della Giunta Regionale di specifiche convenzioni atte a regolamentare nel dettaglio le modalità di esecuzione delle prestazioni richieste.
7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
8. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.